Punto 17. Autorizzazione all'esperimento di sondaggio di mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell'1 co. 2 lett. a) Legge n. 120/2020 e s.m.i., del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro e del servizio di assistenza fiscale, tributaria e contabile.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 300/2022 del 19.04.2022, a firma della divisione Tecnica -Appalti qui di seguito riportata: «La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi, decorrenti dal verbale di avvio delle attività, con facoltà in capo alla Committente di affidamento delle medesime prestazioni, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi. L'importo presunto dell'appalto, per la durata biennale, è pari ad € 49.000,00 oltre IVA, di cui € 44.000,00 oltre IVA quale canone per l'espletamento dei servizi, € 2.000,00 oltre IVA quale importo presunto per l'eventuale affiancamento da garantire, a conclusione del contratto, per un periodo massimo di 4 mesi, necessario al passaggio di consegne al nuovo appaltatore ed € 3.000,00 oltre IVA quale importo massimo per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ad esempio, per consulenza tecnica peritale). Inoltre, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29 co. 1 D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022, è fissata la seguente clausola di revisione prezzi: "Il canone contrattuale sarà incrementato annualmente nell'ipotesi in cui la variazione dell'indice FOI dell'ultimo mese dell'annualità rispetto al mese di avvio delle attività registri un valore superiore al 3,5%. In detta ipotesi, tale canone sarà incrementato in una misura pari allo 0,50% della variazione, con effetto per tutta l'annualità successiva. Tale meccanismo sarà adottato anche per le successive annualità, assumendo a riferimento, quale termine di decorrenza iniziale, il mese in cui è intervenuto l'avvio delle attività, nell'ipotesi in cui non si sia registrata alcuna revisione, ovvero il mese in cui è divenuta efficace l'ultima revisione". L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, comprensivo dell'opzione di rinnovo innanzi detta, risulta pari ad € 72.500,00 oltre IVA (derivante dalla somma dell'importo presunto biennale di € 49.000,00 oltre IVA ed, in relazione all'eventuale terzo anno, del canone di € 22.000,00 oltre IVA e dell'importo massimo di € 1.500,00 oltre IVA per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto, che risulta inferiore al limite fissato per l'affidamento diretto dall'art. 1 co. 2 lett. a) Legge n. 120/2020, si propone di affidare le prestazioni in questione, rientranti nell'ambito dei settori cosiddetti ordinari, mediante affidamento diretto, preceduto da un sondaggio di mercato; per l'espletamento di tale sondaggio, stante l'assenza di operatori iscritti all'Albo Fornitori aziendale, nella categoria

"Personale - Elaborazione paghe", riferita al servizio principale oggetto d'appalto, si ritiene dover pubblicare un avviso finalizzato a sollecitare gli operatori del settore all'iscrizione alla suddetta categoria dell'Albo. In tale avviso, come desumibile dall'allegata bozza, si evidenzierà che, tenuto conto del carattere meramente istruttorio del sondaggio, l'Azienda si riserva ogni facoltà in ordine al numero di operatori economici da interpellare ed alla scelta dell'operatore economico, cui affidare in via diretta l'esecuzione dei servizi in questione, facendo presente che, per tale scelta, si opererà una valutazione sulle condizioni tecniche ed economiche proposte dagli operatori interpellati, tesa all'individuazione dell'offerta più congrua e conveniente in relazione alle prestazioni oggetto d'appalto; in particolare, con riguardo alla proposta tecnica, si valuteranno le specializzazioni possedute nella gestione di aziende che applicano lo stesso contratto (CCNL Gasacqua e CCNL per i dirigenti delle imprese), di aziende private definite medio/grandi secondo il glossario europeo e di aziende pubbliche, nonché l'adeguatezza delle risorse logistiche e strumentali. Si evidenzierà, altresì, che l'operatore economico invitato singolarmente avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, anche al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di seguiti riportati. Si propone di fissare i seguenti requisiti in capo all'operatore economico affidatario:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- b) iscrizione all' Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni;
- c) iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro da 10 anni, previsto dall'ordinamento italiano, ovvero diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, della l. 12/79;
- d) regolare esecuzione, negli ultimi 3 anni, di contratti relativi all'esecuzione di servizi di consulenza e elaborazione paghe e assistenza fiscale tributaria, per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00 oltre IVA, di cui € 15.000,00 oltre IVA riferiti a contratti per il servizio di assistenza fiscale, tributaria e contabile (che comprendano almeno un contratto di importo annuo pari o superiore ad € 8.000,00 oltre IVA) ed € 35.000,00 oltre IVA riferiti a contratti per il servizio di consulenza ed elaborazione paghe e conseguenti adempimenti (che comprendano almeno un contratto di importo annuo pari o superiore ad € 18.000,00 oltre IVA).

Si precisa che, ove l'operatore economico affidatario risulti essere una Società, sarà, altresì, richiesta l'iscrizione presso il registro di cui all'art. 83 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per attività analoghe a quelle di gara, ed i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) dovranno

essere posseduti dai professionisti, stabilmente presenti nell'organico, designati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto. Sono, inoltre, richiesti, quali requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, la disponibilità di una sede a Bari, o comunque entro un raggio di 20 km dalla sede aziendale, nonché il possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con massimale RCT non inferiore ad \in 1.500.000,00, comprendente le coperture per:

- ✓ multe, penali, sanzioni amministrative;
- ✓ perdita di documenti e ricostruzione dati;
- ✓ danni a terzi, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Si evidenzia, infine, che, in ragione delle prestazioni di carattere consulenziale ricomprese nel Capitolato Speciale d'Appalto, si reputa opportuna la previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale».

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Sindaci che informa i presenti che non ricorrono i presupposti per la richiesta di parere formulata dalla Sezione Appalti. Non si tratta, infatti, di un incarico di consulenza, legittimato dall'assenza di professionalità interne, bensì di un appalto di servizi, affidato continuativamente a professionalità esterne per *policy* aziendale.

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, delibera di autorizzare l'affidamento diretto dei servizi, previo sondaggio di mercato, da espletare secondo le modalità riportate nella citata nota prot. 300/2022 del 19/04/2022 ed approva gli atti allegati alla medesima. Invita, tuttavia, gli uffici a voler procedere ad apposito invito anche all'ordine professionale dei Consulenti del lavoro.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. 80/GI/22 agli atti della società.



1.17 Autorizzazione all'esperimento di sondaggio di mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell'1 co. 2 lett. a) Legge n. 120/2020 e s.m.i., del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro e del servizio di assistenza fiscale, tributaria e contabile.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, ha autorizzato l'affidamento diretto dei servizi, previo sondaggio di mercato, da espletare secondo le modalità riportate nella citata nota prot. 300/2022 del 19/04/2022 ed ha approvato gli atti allegati alla medesima. Ha invitato, tuttavia, gli uffici a voler procedere ad apposito invito anche all'ordine professionale dei Consulenti del lavoro.

Relativamente alla richiesta di parere chiesta dagli uffici nei confronti del Collegio dei Sindaci, ha preso la parola il Presidente del Collegio dei Sindaci, il quale ha informato i presenti che non ricorrono i presupposti per la richiesta di parere formulata dalla Sezione Appalti. Non si tratta, infatti, di un incarico di consulenza, legittimato dall'assenza di professionalità interne, bensì di un appalto di servizi, affidato continuativamente a professionalità esterne per *policy* aziendale. Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore Indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. 83/22 agli atti della società.